



COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 22/10/21

CORTE SPORTIVA d'APPELLO – Sezione Territoriale Marche n. 01/2021

Nel procedimento promosso dalla società A.S.D. SAMBACANESTRO con ricorso del 18.10.2021 avverso il provvedimento di inibizione per giorni 7 del tesserato Alessandro Roncarolo (gara n. 144) pubblicato in data 18/10/2021, la Commissione Giudicante Regionale composta dai Sigg.ri

Orlandi Luigi Presidente
Grisanti Gian Luca Componente
Ricottilli Luca Componente

Nella seduta del 21/10/2021, letti gli atti, ha assunto la seguente decisione.

Motivi della decisione.

Premesso:

- che sono stati sentiti la società ricorrente, il tesserato ed i due arbitri;
- che i fatti così come riportati nel rapporto arbitrale sono stati confermati da entrambi gli arbitri con la precisazione che il comportamento tenuto dal tesserato è stato percepito come irrispettoso nei confronti delle decisioni assunte dagli stessi;
- che questa Commissione ritiene non necessaria l'acquisizione del video prodotto dalla società ricorrente poiché dal ricorso stesso emerge come la condotta contestata sia senza dubbio attribuibile al Sig. Roncarolo;
- che la condizione di tesserato dello stesso esclude l'applicazione dell'art. 29 comma 4 REG così come invocato da parte ricorrente;
- che alla luce delle precisazioni fornite in sede di audizione dagli arbitri emerge che il comportamento del tesserato non è stato né offensivo, né violento, né minaccioso ma esclusivamente irrispettoso nei confronti delle decisioni assunte dagli arbitri stessi;
- che pertanto questa Commissione ritiene di poter riqualificare il comportamento del tesserato stesso nella condotta specificamente prevista dall'art 33 comma 1 n. 1 lettera A) RdG ("Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria") in vece dell'art 35 RdG applicato dal Giudice di prima istanza;

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, previa riqualificazione della condotta contestata come sussumibile nella fattispecie prevista 33 comma 1 n. 1 lettera A) RdG e quindi in riforma della decisione di cui al comunicato ufficiale n. 34 del 18.10.2021 commina la sanzione della "deplorazione" nei confronti del tesserato Roncarolo Alessandro.

Si dispone l'incameramento del 50% della tassa ricorso nonché l'integrale incameramento del contributo per le istanze urgenti così come espressamente previsto dal RdG.

Si dispone la comunicazione a mezzo pec.

Così deciso in Ancona, nella seduta del 21/10/2021 alle ore 20,30.

F.to Luigi Orlandi

F.to Luca Ricottilli

F.to Gian Luca Grisanti